



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Uffici 3, 7 e 8

DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI  
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Ufficio 2

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Ministero della Salute

DGSAF

0017551-P-25/07/2017



240954376

Assessorati regionali e Province Autonome  
Servizi veterinari  
Loro sedi

PIF  
Loro sedi

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  
Direzione Centrale antifrode e controlli  
Via Mario Carucci, 71  
Roma

Indirizzo PEC: [dogane@pec.agenziadogane.it](mailto:dogane@pec.agenziadogane.it)  
email: [dogane.antifrodecontrolli@agenziadogane.it](mailto:dogane.antifrodecontrolli@agenziadogane.it)

All'Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta  
CReAA - BEAR - CEA

Al Comando Carabinieri per la tutela  
Della salute

ISS

FNOVI

ANMVI

p.c. Assalzo  
[assalzo@assalzo.it](mailto:assalzo@assalzo.it)

Assalco  
[Assalco@assalco.it](mailto:Assalco@assalco.it)

Assograssi  
[assograssi@assograssi.it](mailto:assograssi@assograssi.it)

Unaitalia  
[unaitalia@unaitalia.com](mailto:unaitalia@unaitalia.com)

Assoavi  
[info@assoavi.it](mailto:info@assoavi.it)

Assica  
[assica@promopec.it](mailto:assica@promopec.it)

Uniceb  
[uniceb@tin.it](mailto:uniceb@tin.it)

Assocarni  
[segreteria@assocarni.it](mailto:segreteria@assocarni.it)

**Oggetto: modifica degli allegati I e IV del regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio e degli allegati X, XIV e XV del regolamento (UE) 142/2011 della Commissione per quanto riguarda le disposizioni in materia di proteine animali destinate all'alimentazione di animali d'allevamento.**

Si fa seguito alla nota 11399 del 5 maggio 2017, con cui sono state anticipate le modifiche di cui all'oggetto.

Tali modifiche, pubblicate sulla GUUE del 25 maggio 2017 come Regolamento (UE) 2017/893, entreranno in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla GUUE e si applicheranno a decorrere dal 1° luglio 2017.

Si forniscono pertanto, con la presente nota, le principali condizioni stabilite dalla UE ai fini dell'applicazione del citato regolamento.

### **Allegato IV, capitolo III**

#### **Sezione A del Regolamento (CE) 999/2001**

*“Trasporto e immagazzinaggio di materie prime per mangimi e di mangimi composti destinati all'alimentazione di animali d'allevamento non ruminanti” (si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018)*

Il punto 1, stabilisce le prescrizioni per evitare la contaminazione incrociata durante il trasporto e l'immagazzinaggio, allo stato sfuso, tra i mangimi destinati ai ruminanti e le proteine animali trasformate (di seguito PAT) derivate da non ruminanti, comprese le farine di pesce e le PAT derivate da insetti (*si intende sempre d'allevamento*), il fosfato di- e tricalcico sfusi di origine animale, i prodotti sanguigni sfusi derivati da non ruminanti, inclusi i mangimi composti sfusi contenenti le sopra citate materie prime, destinate all'alimentazione di animali d'allevamento non ruminanti.

Tali prodotti devono essere trasportati e immagazzinati in veicoli, contenitori e strutture differenti che non sono utilizzati per mangimi destinati ai ruminanti.

L'OSM deve mantenere a disposizione dell'autorità competente per almeno 2 anni la registrazione dei prodotti che trasporta nei diversi veicoli o immagazzina nelle diverse strutture.

#### **Deroga**

In deroga al punto 1, i veicoli, i contenitori e le strutture di immagazzinaggio impiegati per il trasporto o l'immagazzinaggio dei prodotti sopra indicati possono essere utilizzati successivamente per il trasporto o l'immagazzinaggio di mangimi destinati ai ruminanti, purché siano stati dapprima puliti secondo una procedura documentata presentata dall'operatore del settore dei mangimi (di seguito OSM) al Servizio Veterinario dell'ASL competente, che sia stata approvata formalmente dall'autorità competente, per evitare contaminazioni incrociate. In caso di ricorso a tale procedura, L'OSM deve mantenere a disposizione dell'autorità competente per almeno 2 anni la registrazione documentata delle

attività di pulizia. Gli impianti di immagazzinaggio delle materie prime per i mangimi ed i mangimi composti che utilizzano la deroga **devono essere autorizzati dall'autorità competente** sulla base della verifica del possesso dei requisiti specifici di cui sopra.

Allo stesso modo, i veicoli, i contenitori e le strutture di immagazzinaggio impiegati per il trasporto o per l'immagazzinaggio delle PAT sfuse derivate da non ruminanti, comprese quelle derivate da insetti, ad esclusione delle farine di pesce e dei mangimi composti sfusi contenenti tali PAT, non possono essere utilizzati successivamente per il trasporto o l'immagazzinaggio di mangimi destinati ad animali d'allevamento non ruminanti, **diversi dagli animali d'acquacoltura**. In deroga a tale divieto, è possibile l'utilizzo successivo dello stesso veicolo, contenitore e o struttura di immagazzinaggio a condizione che sia stato dapprima pulito secondo un'appropriata procedura documentata presentata dall'OSM Servizio Veterinario dell'ASL competente, che sia stata approvata dall'autorità competente, per evitare contaminazioni incrociate.

In caso di ricorso a tale procedura, L'OSM deve mantenere a disposizione dell'autorità competente per almeno 2 anni la registrazione documentata delle attività di pulizia.

### **Allegato IV, capitolo III**

#### **Sezione B del Regolamento (CE) 999/2001**

*“Produzione di mangimi composti destinati all'alimentazione di animali d'allevamento non ruminanti”.*

##### **Punto 3, deroga per i preparatori a domicilio**

In deroga a quanto previsto al punto 1 della Sezione B, non è richiesta un'autorizzazione specifica per i preparatori a domicilio per la produzione di mangimi completi per animali a partire da mangimi composti contenenti i prodotti di cui al punto 1 della Sezione B (farine di pesce, fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale, prodotti sanguigni derivati da non ruminanti), nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) devono essere registrati presso il Servizio Veterinario della ASL come preparatori che producono mangimi completi per animali da mangimi composti contenenti i prodotti di cui al punto 1 della Sezione B;
- b) devono detenere unicamente animali non ruminanti;
- c) i mangimi composti contenenti farine di pesce utilizzati per la produzione di mangimi completi devono avere un tenore di proteine grezze inferiore al 50%;
- d) i mangimi composti contenenti fosfato di- e tricalcico di origine animale utilizzati per la produzione di mangimi completi devono avere un tenore totale di fosforo inferiore al 10%;
- e) i mangimi composti contenenti prodotti sanguigni derivati da non ruminanti utilizzati per la produzione di mangimi completi devono avere un tenore di proteine grezze inferiore al 50%.

Permane comunque l'obbligo di registrazione ai sensi dell'art.9 del Regolamento (CE) 183/2005.

### **Allegato IV, capitolo IV**

#### **Sezione A,**

*“Condizioni specifiche applicabili alla produzione e all'uso di farine di pesce e di mangimi composti che le contengono destinati all'alimentazione di animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia”*

##### **Lettera b)**

Deve essere chiaramente indicata, sul documento commerciale o sul certificato sanitario, nonché sulle etichette delle farine di pesce, la dicitura *“Farine di pesce – da non utilizzare per l'alimentazione dei ruminanti ad eccezione dei ruminanti non svezzati”*.

Deve essere chiaramente indicata, sulle etichette dei mangimi composti contenenti farine di pesce destinati ad animali da allevamento non ruminanti, diversi dagli animali da pelliccia, la dicitura *“Contiene farine di pesce – da non utilizzare per l'alimentazione dei ruminanti”*.

#### **Allegato IV, capitolo IV**

##### **Sezione B del Regolamento (CE) 999/2001**

*“Condizioni specifiche applicabili all'uso del fosfato dicalcico e del fosfato tricalcico di origine animale e dei mangimi composti che li contengono destinati all'alimentazione di animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia”*.

Deve essere chiaramente indicata sul documento commerciale o sul certificato sanitario di cui all'art. 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009 nonché sulle etichette del fosfato dicalcico/fosfato tricalcico di origine animale la dicitura *“Fosfato dicalcico/fosfato tricalcico di origine animale – Da non utilizzare per l'alimentazione dei ruminanti”*.

Deve essere chiaramente indicata sulle etichette dei mangimi composti contenenti fosfato dicalcico/fosfato tricalcico di origine animale la dicitura *“Contiene fosfato dicalcico/fosfato tricalcico di origine animale – Da non utilizzare per l'alimentazione dei ruminanti”*.

#### **Allegato IV, capitolo IV**

##### **Sezione C, del Regolamento (CE) 999/2001**

*“Condizioni specifiche applicabili alla produzione e all'uso di prodotti sanguigni derivati da non ruminanti e di mangimi composti che li contengono destinati all'alimentazione di animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia”*.

##### **Paragrafo 1, lettera d)**

Deve essere chiaramente indicata sul documento commerciale o sul certificato sanitario di cui all'art. 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009 nonché sulle etichette dei prodotti sanguigni derivati da non ruminanti la dicitura *“Prodotti sanguigni derivati da non ruminanti – Da non utilizzare per l'alimentazione dei ruminanti”*.

Deve essere chiaramente indicata sulle etichette dei mangimi composti contenenti prodotti sanguigni derivati da non ruminanti la dicitura *“Contiene prodotti sanguigni derivati da non ruminanti – Da non utilizzare per l'alimentazione dei ruminanti”*.

#### **Allegato IV, capitolo IV del Regolamento (CE) 999/2001**

##### **Sezione D:**

*“Condizioni specifiche applicabili alla produzione e all'uso delle proteine animali trasformate derivate da non ruminanti, diverse dalle farine di pesce e dalle proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento e dei mangimi composti contenenti tali proteine da utilizzare nell'alimentazione degli animali d'acquacoltura”*.

##### **Paragrafo 1, lettera d), punto ii)**

###### **Deroga**

Per i preparatori a domicilio non è richiesta un'autorizzazione specifica alla produzione di mangimi completi per animali a partire da mangimi composti contenenti le PAT di cui alla presente sezione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- siano registrati presso il Servizio Veterinario della ASL per la produzione di mangimi completi per animali a partire da mangimi composti contenenti PAT derivate da non ruminanti, diverse dalle farine di pesce e dalle PAT derivate da insetti d'allevamento;
- detengano unicamente animali d'acquacoltura;
- utilizzino per la loro produzione mangimi composti contenenti PAT di cui alla presente sezione, il cui tenore grezzo di proteine sia inferiore al 50%.

Permane comunque l'obbligo di registrazione ai sensi dell'art.9 del Regolamento (CE) 183/2005.

### **Paragrafo 1, lettera e)**

Il documento commerciale o il certificato sanitario di cui all'art. 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009, che accompagnano le partite di PAT di non ruminanti, e le relative etichette recano chiaramente la seguente dicitura *“Proteine animali trasformate derivate da non ruminanti – Da non utilizzare nei mangimi per animali d'allevamento, ad eccezione degli animali d'acquacoltura e degli animali da pelliccia”*.

La seguente dicitura deve essere chiaramente indicata sull'etichetta dei mangimi composti contenenti le PAT derivate da non ruminanti *“Contiene proteine animali trasformate derivate da non ruminanti – Da non utilizzare per l'alimentazione degli animali d'allevamento, ad eccezione degli animali d'acquacoltura e degli animali da pelliccia”*.

## **Allegato IV, capitolo IV del Regolamento (CE) 999/2001**

### **Sezione E,**

*“Condizioni specifiche applicabili alla produzione, all'immissione in commercio e all'uso dei sostituti del latte contenenti farine di pesce per l'alimentazione dei ruminanti non svezzati”*.

### **Paragrafo 1, lettere da b) a g)**

Le modifiche operate dal Regolamento (UE) n. 893/2017 in questa sezione del Regolamento (CE) 999/2001 riguardano soprattutto l'ordine in cui compaiono i vari commi. Si ritiene pertanto necessario approfondire l'argomento solo ove sussistano innovazioni riguardo al Regolamento (CE) 999/2001.

### **lettera b)**

Deve essere chiaramente indicata sul documento commerciale o sul certificato sanitario di cui all'art. 21, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1069/2009 nonché sulle etichette delle farine di pesce destinate ad essere impiegate nei sostituti del latte la dicitura *“Farine di pesce – Da non utilizzare per l'alimentazione dei ruminanti ad eccezione dei ruminanti non svezzati”*.

### **lettera f)**

Deve essere chiaramente indicata sull'etichetta dei sostituti del latte contenenti farine di pesce destinati ad animali d'allevamento ruminanti non svezzati la dicitura *“Contiene farine di pesce – Da non utilizzare per l'alimentazione dei ruminanti ad eccezione dei ruminanti non svezzati”*.

### **lettera g)**

Vengono stabilite le prescrizioni per evitare la contaminazione incrociata, durante il trasporto e l'immagazzinaggio allo stato sfuso, tra i sostituti del latte contenenti farine di pesce destinati ad animali d'allevamento ruminanti non svezzati e altri mangimi destinati ai ruminanti.

Infatti, tali prodotti devono essere trasportati e immagazzinati in veicoli, contenitori e strutture differenti e rigorosamente separate che non sono utilizzati per altri mangimi destinati ai ruminanti.

### **Deroga**

In deroga, i veicoli, i contenitori e le strutture di immagazzinaggio impiegati per il trasporto o l'immagazzinaggio di altri mangimi sfusi destinati ai ruminanti possono essere utilizzati per il trasporto o l'immagazzinaggio di sostituti del latte sfusi contenenti farine di pesce, destinati ad animali d'allevamento ruminanti non svezzati, a condizione che siano stati puliti secondo un'appropriata procedura documentata presentata dall'OSM al Servizio Veterinario della ASL competente per la valutazione ed approvata formalmente dall'autorità competente.

In caso di ricorso a tale procedura, L'OSM deve mantenere a disposizione dell'autorità competente per almeno 2 anni la registrazione documentata delle attività di pulizia.

Le aziende zootecniche che detengono ruminanti ed utilizzano sostituti del latte contenenti farina di pesce, devono adottare adeguate misure per evitare contaminazioni crociate con i mangimi per ruminanti già svezzati. Gli allevatori notificano preventivamente all'ASL che intendono utilizzare tali prodotti, al fine di essere iscritti in un elenco detenuto dall'autorità competente.

#### **Allegato IV, capitolo IV del Regolamento (CE) 999/2001**

##### **Sezione F**

*“Condizioni specifiche applicabili alla produzione e all'uso delle proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento e dei mangimi composti contenenti tali proteine da utilizzare nell'alimentazione degli animali d'acquacoltura”.*

Il contenuto della suddetta sezione F è stato anticipato con nota prot. n. 11399 del 5 maggio 2017.

- Le PAT derivate da insetti d'allevamento devono essere prodotte in impianti di trasformazione riconosciuti ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento (CE) 1069/2009 e adibiti esclusivamente alla produzione di prodotti derivati da insetti d'allevamento. Devono inoltre essere seguite le prescrizioni di cui all'allegato X, capitolo II, sezione I del Regolamento (UE) 142/2011.
- I mangimi composti contenenti PAT derivate da insetti sono prodotti in stabilimenti autorizzati a tal fine dall'Autorità competente e adibiti esclusivamente alla produzione di mangimi per animali d'acquacoltura.

Si ricorda che entrambe le tipologie di impianti devono essere anche registrate ai sensi del Regolamento (CE) 183/2005.

##### **Deroghe**

L'autorità competente, successivamente ad un'ispezione in loco, può autorizzare la produzione di mangimi composti contenenti PAT derivate da insetti d'allevamento per animali d'acquacoltura in stabilimenti che producono anche mangimi composti destinati ad altri animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia, a condizione che:

- i mangimi composti per ruminanti siano prodotti e conservati nelle fasi di immagazzinaggio, trasporto e imballaggio in strutture fisicamente separate (mediante pareti) da quelle in cui sono prodotti, e conservati i mangimi composti per non ruminanti;
- i mangimi composti per animali d'acquacoltura siano prodotti e conservati nelle fasi di immagazzinaggio, trasporto e imballaggio in strutture fisicamente separate (mediante pareti) da quelle in cui sono prodotti e conservati i mangimi composti per altri animali non ruminanti;
- i registri relativi agli acquisti ed all'impiego di PAT derivate da insetti d'allevamento ed alle vendite dei mangimi composti contenenti tali proteine siano tenuti a disposizione del Servizio Veterinario della ASL per almeno 5 anni;
- i mangimi composti destinati agli animali d'allevamento diversi da quelli d'acquacoltura debbano essere sottoposti a prelievo e analisi di campioni con periodicità regolare allo scopo di verificare l'assenza di costituenti di origine animale non autorizzati, secondo le seguenti prescrizioni:
  - I metodi di analisi di cui ci si avvale per la determinazione dei costituenti di origine animale sono quelli utilizzati nell'ambito del controllo ufficiale (allegato VI, Regolamento (CE) 152/2009);
  - La frequenza del prelievo e dell'analisi dei campioni è determinata dall'operatore stesso sulla base della valutazione del rischio nel quadro delle procedure basate sui principi del sistema HACCP;
  - I risultati devono essere tenuti a disposizione del Servizio Veterinario della ASL per almeno 5 anni.

Per i preparatori a domicilio non è richiesta un'autorizzazione specifica alla produzione di mangimi completi per animali a partire da mangimi composti contenenti le PAT derivate da insetti d'allevamento, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- siano registrati presso il Servizio Veterinario della ASL come preparatori che producono mangimi completi per animali a partire da mangimi composti contenenti PAT derivate da insetti d'allevamento;
- detengano unicamente animali d'acquacoltura;
- utilizzino per la loro produzione mangimi composti contenenti PAT di cui alla presente sezione il cui tenore grezzo di proteine sia inferiore al 50%.

Deve essere chiaramente indicata sul documento commerciale o sul certificato sanitario che accompagnano le partite di PAT derivate da insetti d'allevamento nonché sulle relative etichette la dicitura *“Proteine di insetti trasformate – Da non utilizzare nei mangimi per animali d'allevamento, ad eccezione degli animali d'acquacoltura e degli animali da pelliccia”*.

Deve essere chiaramente indicata sulle etichette dei mangimi composti contenenti PAT derivate da insetti la dicitura *“Contiene proteine animali trasformate derivate da non ruminanti – Da non utilizzare per l'alimentazione degli animali d'allevamento, ad eccezione degli animali d'acquacoltura e degli animali da pelliccia”*.

#### **Allegato IV, capitolo V del Regolamento (CE) 999/2001**

##### **Sezione A**

*Elenchi* – (si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018)

Le autorità competenti devono mantenere aggiornato e mettere a disposizione del pubblico un elenco con i seguenti dati, riguardanti impianti della filiera delle PAT destinate al settore mangimistico, presenti sul proprio territorio:

- a) Impianti di macellazione che non macellano ruminanti e quelli autorizzati in deroga (\*)
- b) Impianti di sezionamento che non lavorano ruminanti e quelli autorizzati in deroga (\*)
- c) Impianti di altro tipo che non trattano ruminanti e quelli autorizzati in deroga (\*)
- d) Impianti di trasformazione (PROCP 3) adibiti esclusivamente alla trasformazione di sottoprodotti di non ruminanti, provenienti da macelli a), laboratori di sezionamento b) e impianti c) e quelli autorizzati in deroga (\*\*)

(\*) *reg. (CE) 999/2001 allegato IV, capitolo IV, sezione D lettera a) secondo capoverso*

(\*\*) *reg. (CE) 999/2001 allegato IV, capitolo IV, sezione D lettera c) secondo capoverso*

Le autorità competenti devono mantenere aggiornato e mettere a disposizione del pubblico un elenco con i seguenti dati, degli impianti della filiera dei prodotti sanguigni destinati al settore mangimistico presenti sul proprio territorio:

- a) Impianti di macellazione che non macellano ruminanti e quelli autorizzati in deroga (\*\*\*)
- b) Impianti di trasformazione (PROCP 3) adibiti esclusivamente alla produzione di prodotti sanguigni a partire da sangue di non ruminanti, provenienti da macelli a) e quelli autorizzati in deroga (\*\*\*\*),

(\*\*\*) *reg. (CE) 999/2001 allegato IV, capitolo IV, sezione C lettera a) secondo capoverso*

(\*\*\*\*) *reg. (CE) 999/2001 allegato IV, capitolo IV, sezione C lettera c) secondo capoverso*

Le autorità competenti devono mantenere aggiornato e mettere a disposizione del pubblico un elenco con i seguenti dati, degli impianti di magazzinaggio delle PAT e dei prodotti sanguigni destinati all'alimentazione animale presenti sul proprio territorio:

- a) Impianti di magazzinaggio che non stoccano PAT e prodotti sanguigni di ruminanti e quelli autorizzati in deroga (\*\*\*\*\*)

(\*\*\*\*\*) *reg. (CE)999/2001 allegato IV capitolo V, sezione E, punto 3, lettera d), terzo capoverso.*

Il Sistema SINTESI strutture è stato aggiornato in modo da consentire di associare le informazioni di cui sopra alle attività degli stabilimenti di cui ai Regolamenti 853/2004 e 1069/2009

Le autorità competenti locali devono mantenere aggiornato e mettere a disposizione un elenco con i seguenti dati, degli stabilimenti autorizzati che producono mangimi e presenti sul proprio territorio:

- a) stabilimenti che producono mangimi composti contenenti farine di pesce, fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale o prodotti sanguigni derivati da non ruminanti, (*Reg. 999/2001, capitolo III, sezione B*);
- b) stabilimenti che producono, mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da non ruminanti (*Reg. 999/2001, capitolo IV, sezione D, lettera d*);
- c) stabilimenti che producono esclusivamente mangimi composti per l'esportazione dall'Unione o mangimi composti per l'esportazione dall'Unione e anche mangimi composti per animali d'acquacoltura da immettere sul mercato, (*Reg. 999/2001, capitolo V, sezione E, punto 3, lettera b), punto ii*);
- d) stabilimenti che producono, sostituti del latte contenenti farine di pesce destinati ad animali d'allevamento ruminanti non svezzati (*Reg. 999/2001, capitolo IV, sezione E, lettera d*);
- e) stabilimenti che producono mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento, (*Reg. 999/2001, capitolo IV, sezione F, lettera b*);
- f) impianti di immagazzinaggio autorizzati (*Reg. 999/2001, capitolo III, sezione A, punto 3, o capitolo V, sezione E, punto 3, lettera d), terzo capoverso*);
- g) preparatori a domicilio registrati (*Reg. 999/2001, capitolo III, sezione B, punto 3, e capitolo IV, sezione D, lettera d), punto ii, e capitolo IV, sezione F, lettera b), punto ii*)).

Il sistema SINVSA è stato aggiornato con la possibilità di inserire le suddette attività, pertanto si invitano le Regioni e le PA ad utilizzare direttamente il sistema informativo suddetto per la creazione di detti elenchi.

#### **Allegato IV, Capitolo V del Regolamento (CE) 999/2001**

##### **Sezione B**

*“Trasporto e immagazzinaggio di materie prime per mangimi e di mangimi composti contenenti prodotti derivati da ruminanti” – (si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018)*

Vengono stabilite le prescrizioni per evitare la contaminazione incrociata durante il trasporto sfuso di materie prime per mangimi e mangimi composti contenenti prodotti derivati da ruminanti, diversi da: latte e prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, colostro e prodotti a base di colostro, fosfato di- e tricalcico di origine animale, proteine idrolizzate derivate da cuoio e pelli di ruminanti, grassi fusi di ruminanti con un tenore di impurità insolubili non superiori allo 0,15% in peso e loro derivati, da un lato, e di mangimi destinati agli animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia, dall'altro.

Tenuto conto che un tale rischio di contaminazione incrociata sussiste anche qualora tali materiali siano immagazzinati allo stato sfuso, le prescrizioni contemplano anche l'immagazzinaggio dei suddetti materiali.

##### **Deroga**

In deroga, i veicoli, i contenitori e le strutture di immagazzinaggio precedentemente impiegati per il trasporto o l'immagazzinaggio dei prodotti di cui sopra possono essere utilizzati successivamente per il trasporto o l'immagazzinaggio di mangimi destinati ad animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia, a condizione che siano stati puliti secondo un'appropriata procedura documentata presentata

dall'OSM al Servizio Veterinario della ASL competente per la valutazione e che questa procedura sia stata formalmente approvata.

In caso di ricorso a tale procedura, la registrazione documentata dev'essere conservata a disposizione del Servizio Veterinario della ASL per almeno 2 anni.

#### Allegato IV, Capitolo V del Regolamento (CE) 999/2001

##### Sezione C

*“Produzione di mangimi composti destinati agli animali da pelliccia o agli animali da compagnia contenenti prodotti derivati da ruminanti o da non ruminanti”.*

Negli stabilimenti che producono mangimi per animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia è vietata la produzione di mangimi composti destinati agli animali da pelliccia o agli animali da compagnia, contenenti prodotti derivati da ruminanti diversi da: latte e prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, colostro e prodotti a base di colostro, fosfato di- e tricalcico di origine animale, proteine idrolizzate derivate da cuoio e pelli di ruminanti, grassi fusi di ruminanti con un tenore di impurità insolubili non superiori allo 0,15% in peso e loro derivati.

Negli stabilimenti che producono mangimi per animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia e dagli animali d'acquacoltura è vietata la produzione di mangimi composti destinati agli animali da pelliccia o agli animali da compagnia che contengono PAT derivate da non ruminanti, diverse dalle farine di pesce.

#### Allegato IV, Capitolo V del Regolamento (CE) 999/2001

##### Sezione D

*“Uso e immagazzinaggio nelle aziende di materie prime per mangimi e di mangimi composti per animali d'allevamento contenenti prodotti derivati da ruminanti”.*

Nelle aziende che detengono animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia è vietato l'uso e l'immagazzinaggio di materie prime per mangimi e di mangimi composti per animali d'allevamento contenenti prodotti derivati da ruminanti, diversi da: latte e prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, colostro e prodotti a base di colostro, fosfato di- e tricalcico di origine animale, proteine idrolizzate derivate da cuoio e pelli di ruminanti, grassi fusi di ruminanti con un tenore di impurità insolubili non superiore allo 0,15% in peso e loro derivati.

#### Allegato IV, Capitolo V del Regolamento (CE) 999/2001

##### Sezione E

*“Esportazione di proteine animali trasformate e di prodotti contenenti tali proteine”.*

Il divieto di esportazione di PAT derivate da ruminanti nasce dal controllo della diffusione della BSE in un momento in cui l'Europa era la principale parte del mondo colpita dall'epidemia. Un netto miglioramento si è registrato negli ultimi anni (5 casi nel 2015 in tutta l'Unione Europea contro i 2166 del 2001) e 23 Stati Membri sono ormai dichiarati con un rischio di BSE trascurabile in base alla qualifica sanitaria riconosciuta dall'OIE. Il divieto di esportazione di PAT derivate da ruminanti può pertanto essere abrogato e sostituito da condizioni specifiche volte a garantire che le proteine esportate non contengano farine di carne e ossa di categoria 1 e 2, la cui esportazione non è autorizzata, ai sensi dell'art.43, comma 3, del Reg. (CE) 1069/2009.

Poiché le farine di carne ed ossa (MBM) possono contenere materiale specifico a rischio o possono essere derivate da animali morti o abbattuti per motivi diversi dalla macellazione (cat. 1 e 2), **esse presentano un rischio BSE più elevato e pertanto il divieto di esportazione in questo caso permane.**

Al fine di garantire che le PAT esportate, derivate da ruminanti (cat. 3), incluse quelle miscelate con PAT di non ruminanti, non contengano farine di carne ed ossa (cat. 1 e 2) e non siano utilizzate a fini diversi da quelli autorizzati dalla legislazione dell'Unione:

- a) devono essere trasportate in container sigillati **direttamente dallo stabilimento di trasformazione** al punto d'uscita dall'Unione Europea, che deve coincidere con un Posto d'Ispezione Frontaliero di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE della Commissione, al fine di consentire i controlli ufficiali; pertanto, prima che le proteine suddette lascino il territorio dell'Unione Europea, l'operatore responsabile dell'organizzazione del trasporto deve informare l'autorità competente del Posto d'Ispezione Frontaliero dell'arrivo delle proteine stesse al punto di uscita;
- b) la partita dev'essere accompagnata, sino alla destinazione finale, da un documento commerciale conforme al modello di cui all'allegato VIII, capo III, punto 6, del regolamento (UE) n. 142/2011 ed inserito nel sistema informatico veterinario integrato (TRACES) da parte dell'operatore responsabile dello stabilimento di trasformazione di origine; il codice del Posto di Ispezione Frontaliero di uscita deve essere inserito nella casella "I.28 Esportazione" del suddetto documento commerciale, in corrispondenza della voce "Punto di uscita";
- c) l'autorità competente del Posto di Ispezione Frontaliero deve verificare il sigillo di ogni container pervenuto al punto di uscita e presentato al Posto di Ispezione Frontaliero. Qualora la verifica del sigillo non sia soddisfacente, l'autorità competente del Posto di Ispezione Frontaliero dispone la distruzione della partita o la sua rispedizione allo stabilimento di trasformazione di origine; inoltre, l'autorità competente del Posto di Ispezione Frontaliero deve informare, tramite il sistema TRACES, l'autorità competente responsabile dello stabilimento di trasformazione di origine dell'arrivo di ogni partita presso il punto di uscita;
- d) l'Autorità competente sullo stabilimento di trasformazione di origine effettua controlli ufficiali regolari per verificare la corretta applicazione delle lettere a) e b) e per verificare, per ciascuna partita di proteine animali trasformate derivate da ruminanti e destinate all'esportazione, di aver ricevuto dall'autorità competente del Posto di Ispezione Frontaliero, tramite il sistema TRACES, la conferma del controllo effettuato al punto di uscita.

*Fatto salvo quanto sopra descritto, l'esportazione di prodotti contenenti proteine animali trasformate derivate da ruminanti è vietata (es. fertilizzanti)*

#### Deroga

A titolo di deroga, tale divieto non si applica agli alimenti trasformati per animali da compagnia che contengono PAT derivate da ruminanti che:

- a) sono stati trasformati in stabilimenti di produzione di alimenti per animali da compagnia riconosciuti conformemente all'art.24 del Regolamento (CE) 1069/ 2009 e
- b) sono imballati ed etichettati secondo la legislazione dell'Unione Europea.

In questa stessa sezione vengono elencate le condizioni per l'esportazione di PAT derivate da non ruminanti o di mangimi composti contenenti tali proteine.

Il Regolamento (CE) 999/2001 impone che lo stabilimento di mangimi composti sia adibito esclusivamente alla produzione di mangimi per animali d'acquacoltura o sia autorizzato sulla base di misure adottate per evitare la contaminazione incrociata tra mangimi destinati ad animali d'acquacoltura e mangimi destinati ad altri animali d'allevamento: la contaminazione incrociata interessata in questo caso è quella tra mangimi composti esportati contenenti PAT derivate da non ruminanti e mangimi destinati ad animali d'allevamento diversi dagli animali d'acquacoltura destinati ad essere immessi sul mercato dell'Unione Europea.

Le PAT derivate da non ruminanti sfuse e i mangimi composti sfusi contenenti tali proteine destinati all'esportazione sono trasportati in veicoli o container e sono immagazzinati in strutture di immagazzinaggio che non sono utilizzati, rispettivamente, per il trasporto o l'immagazzinaggio di mangimi destinati all'immissione sul mercato e all'alimentazione di animali d'allevamento ruminanti o non ruminanti diversi dagli animali d'acquacoltura. Registri contenenti particolari sul tipo di prodotti trasportati o immagazzinati sono tenuti a disposizione dell'autorità competente per almeno 2 anni.

### Deroga

I veicoli, i container e le strutture di immagazzinaggio impiegati per il trasporto o l'immagazzinaggio di PAT sfuse derivate da non ruminanti e di mangimi composti sfusi contenenti tali PAT e destinati all'esportazione dall'Unione Europea possono essere utilizzati successivamente per il trasporto e l'immagazzinaggio di mangimi destinati all'immissione sul mercato e all'alimentazione di animali d'allevamento ruminanti o non ruminanti diversi dagli animali d'acquacoltura, a condizione che siano stati puliti, per evitare contaminazioni incrociate, secondo una procedura documentata presentata dall'OSM al Servizio Veterinario della ASL per la valutazione ed approvata formalmente.


In caso di ricorso a tale procedura, la registrazione documentata dev'essere conservata a disposizione del Servizio Veterinario della ASL per almeno 2 anni.

Le condizioni stabilite per l'esportazione di PAT derivate da non ruminanti o di mangimi composti contenenti tali proteine non si applicano ai seguenti prodotti:


- a) Alimenti per animali da compagnia che contengono PAT derivate da non ruminanti, trasformati in stabilimenti di produzione di alimenti per animali da compagnia riconosciuti ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009, imballati ed etichettati conformemente alla legislazione dell'Unione Europea;
- b) Farina di pesce, a condizione che sia prodotta conformemente all'allegato IV del Regolamento (CE) 999/2001;
- c) PAT derivate da insetti d'allevamento, a condizione che siano prodotte conformemente all'allegato IV del Regolamento 999/2001;
- d) Mangimi composti che non contengono proteine animali trasformate diverse dalle farine di pesce e dalle PAT derivate da insetti d'allevamento, a condizione che siano prodotti conformemente all'allegato IV del Regolamento 999/2001;
- e) PAT derivate da non ruminanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia o di fertilizzanti organici e ammendanti nel Paese Terzo di destinazione, a condizione che, prima dell'esportazione, l'esportatore alleggi il referto analitico attestante l'assenza di costituenti di origine animale provenienti da ruminanti (le partite di proteine animali trasformate sono state analizzate secondo il metodo di analisi di cui all'allegato VI, punto 2.2 del Regolamento (CE) 152/2009)

Si resta a disposizione per ogni altro eventuale chiarimento.

Il Direttore Generale della sanità  
animale e dei farmaci veterinari  
Dr. Silvio Borrello



Il Direttore Generale dell'igiene  
e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione  
Dr. Giuseppe Ruocco



Estensori del procedimento:

Ufficio 7 DGSAF - Donatella Capuano 06/59946864 06/59949146  
Maria Gabriella Perrotta - Ufficio 3 DGSAF - 06/59946938  
Angelo Donato - Ufficio 8 DGSAF - 06/59946418  
Gilberto Izzi - Ufficio 8 DGSAF - 06/59946531  
Tiziana Serraino - Ufficio 2 DGISAN - 06/59942816

